

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

For Family Energie rinnovabili è un'assicurazione per la protezione degli impianti fotovoltaici e solari termici ad uso domestico a copertura dei rischi Incendio e Danni alla proprietà, Furto e Danni a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e danni alla proprietà:** i danni materiali e diretti agli impianti assicurati.
- ✓ **Furto:** i danni materiali e diretti agli impianti assicurati dovuti a furto dei pannelli e/o dei collettori solari.
- ✓ **Danni a terzi:** la responsabilità civile dell'assicurato, in qualità di proprietario e/o conduttore degli impianti assicurati, per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali.

La garanzia Incendio e Danni alla proprietà deve essere sempre sottoscritta, mentre la garanzia Furto e la garanzia Danni a terzi possono essere sottoscritte in via facoltativa, insieme o separatamente.

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Gli impianti al servizio di abitazioni che non siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**
- ✗ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono le somme assicurate e i massimali previsti nel contratto.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia Danni a terzi, i danni causati a soggetti non considerati terzi in base alla polizza, quali ad esempio l'assicurato o i suoi familiari.**
- ✗ **Tutto quanto non è compreso nella sezione "Che cosa è assicurato", le garanzie o gli eventi non espressamente previsti, nonché ciò che viene escluso.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia Incendio e Danni alla proprietà:

- ! i danni conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, o da persone che abitano con l'assicurato e/o da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere per legge;
- ! i danni verificatisi in occasione di traslochi, pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione o in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- ! i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo, guerra e insurrezioni;
- ! i danni conseguenti o verificatisi in occasione di terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento e/o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, sovraccarico di neve;
- ! i danni indiretti di qualsiasi tipo, salvo quanto specificatamente indicato;
- ! i danni derivanti da vizio di costruzione, progettazione o difetto di installazione degli impianti;
- ! i danni da acqua piovana, da infiltrazioni di acqua dal terreno o dovuti a difetti di impermeabilizzazione, da umidità e stitlicidio;
- ! i danni da gelo;
- ! i danni dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza o dei quali deve rispondere per legge, il costruttore o il fornitore degli impianti assicurati;
- ! i danni dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione degli impianti assicurati;

Con riferimento alla garanzia Furto:

- ! i danni conseguenti o verificatisi in occasione di incendio, esplosione, implosione e scoppio, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura, terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti e eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, atti di terrorismo o sabotaggio, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse, guerra ed insurrezioni;
- ! i danni conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, dei suoi familiari o delle persone delle quali l'assicurato o il contraente devono rispondere per legge;
- ! i danni indiretti di qualsiasi tipo.

Con riferimento alla garanzia Danni a terzi:

- ! i danni cagionati nell'esercizio di qualsiasi attività professionale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- ! i danni da furto e da incendio;
- ! i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate negli edifici al cui servizio sono posti gli impianti assicurati;
- ! i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni di fabbricati.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per gli impianti al servizio di abitazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e i danni avvenuti nel mondo intero.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione della polizza il contraente e se persona diversa l'assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso della polizza devono comunicare immediatamente per iscritto alla Compagnia o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio se sono variate le caratteristiche dell'impianto assicurato).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o la mancata comunicazione dell'aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

- Il contraente e se persona diversa l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **Il mancato avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Compagnia o all'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto e, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali senza alcun onere aggiuntivo.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Se il contratto di assicurazione ha una durata inferiore all'anno solare, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo, e finisce alla data indicata in polizza.

La copertura prevede tacito rinnovo annuale, salvo disdetta inviata da una delle parti con le modalità indicate nella sezione successiva e fatta eccezione per le polizze di durata inferiore a un anno solare.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente e/o la Compagnia possono disdire la polizza con comunicazione da inviare all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza con lettera raccomandata.

Ciascuna parte può recedere dalla polizza dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, con comunicazione da inviare all'altra parte con lettera raccomandata A/R. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Per le polizze di durata superiore a cinque anni il contraente può recedere dalla polizza trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, con comunicazione da inviare alla Compagnia con lettera raccomandata A/R.